

## **Dall'indipendenza della magistratura alla separatezza: elementi di una crisi profonda.**

È ampiamente condiviso che il punto di partenza nell'assetto costituzionale della magistratura sia rappresentato dal principio di indipendenza.

Le ragioni dell'indipendenza sono proclamate in varie disposizioni costituzionali (artt. 101, 104, 108 Cost.) e finiscono col rappresentare l'elemento essenziale di convergenza, il 'collante', che vale sia per la magistratura ordinaria che per le giurisdizioni speciali. L'immagine di una magistratura soggetta a un regime illiberale, ben presente all'Assemblea costituente, ha indotto a riconoscere un rilievo prioritario al binomio 'funzione giurisdizionale/indipendenza', rendendo così la magistratura chiave di volta non solo delle garanzie del cittadino, ma anche di un equilibrio costituzionale modellato sulle libertà.

Oggi, dopo settant'anni, le ragioni dell'indipendenza della magistratura sono ancora tutte attuali e intatte, ma si coglie anche una deriva determinata da un'attuazione distorta del principio. L'indipendenza della magistratura è essenziale per l'esercizio della funzione giurisdizionale in un sistema fondato sulla libertà e sul rispetto della dignità di tutti; invece talvolta viene praticata a favore di una separatezza dell'ordine giudiziario e di una distinzione che non riguarda solo le funzioni, ma riguarda anche le persone. La magistratura diventa, così, di fatto un fattore di appartenenza, un corpo sociale, come era in un passato lontano la "noblesse de robe" nell'Ancien Régime. Vi sono state, dopo la Costituzione, alcune scelte che hanno espresso questa tendenza e l'hanno sostenuta: si pensi alla disciplina della responsabilità, alla limitatezza dei passaggi alla magistratura da altri ordini, alla formazione di modelli autoreferenziali. Rispetto al primo punto è significativo che lo Stato italiano nell'anno 2020 abbia dovuto corrispondere indennizzi per ingiusta carcerazione per oltre 36 milioni di Euro (e per oltre 40 milioni di Euro, nell'anno 2019): non mi risulta che rispetto a questo esborso così rilevante di risorse pubbliche siano state promosse azioni di responsabilità personale. Rispetto al secondo punto, merita ricordare che dopo la fine della seconda guerra mondiale, per affrontare i gravi problemi di arretrato, furono indetti concorsi per il reclutamento di magistrati riservati ad avvocati di una certa anzianità professionale: proposte del genere più di recente hanno sempre comportato levate di scudi da parte della magistratura ed è sintomatico che non siano state riproposte neppure per fronteggiare l'emergenza attuale nel PNRR. Rispetto al terzo punto è considerazione ormai comune che lo stesso CSM da organo di garanzia si sia trasformato spesso in un fattore di isolamento; isolamento e talvolta anche argomento per giustificare una distonia rispetto ai principi generali. Basti pensare alla dominanza delle correnti nella designazione ai posti direttivi (e non è cosa del passato, o di un passato ancorché recente da tutti stigmatizzato: è cosa attuale, come dimostrano nomine recenti in sedi di rilievo primario negli uffici giudiziari padani) ad una certa opacità dei procedimenti

disciplinari (mi riferisco soprattutto alla fase di iniziativa al relativo accesso dei terzi agli atti). Viene naturale chiedersi: se in un apparato amministrativo un organo si comportasse come il CSM, quali interventi assumerebbe sul suo operato la magistratura?

L'indipendenza della magistratura non doveva portare a questo risultato.

Inoltre, al di là di certe patologie che ormai sono sotto gli occhi di tutti, vi è un quadro più preoccupante che testimonia anche la difficoltà di intravedere soluzioni.

Indipendenza non è soltanto garanzia rispetto ad altri poteri (indipendenza 'esterna'), ma significa anche indipendenza di giudizio, capacità di non essere condizionati da altri magistrati, terzietà anche nei confronti dei colleghi più vicini (indipendenza 'interna'). Alcuni episodi recenti hanno lasciato sconcertati perché dimostrano la presenza e la pervasività di 'moral suasion' che sono inaccettabili anche quando vengono ammantate da esigenze di collaborazione istituzionale. Penso inoltre a quanto testimoniano molti colleghi penalisti sui rapporti fra PM e GIP e non stento a credere a quanto dicono: anzi sono convinto che questa sia una causa – che abbiamo tutti sotto gli occhi – del fallimento del modello di processo penale in vigore nel nostro Paese. Ed emerge così un problema strutturale, rappresentato dal fatto che alle deficienze delle persone non soccorrono rimedi istituzionali adeguati; in genere i rimedi, se ci sono intervengono troppo tardi. Non possiamo rassegnarci a una magistratura in cui è la dirittura del singolo magistrato a far la differenza.

Tutto questo si misura con un quadro di crisi generale della coscienza democratica di cui sono esempio l'impovertimento dell'informazione, l'incapacità della stampa di elaborare proposte efficaci ed idee, controcorrente, lo smantellamento della condivisione di valori di libertà e di rispetto della dignità delle persone (specie se sono in condizioni di inferiorità, come gli imputati o i carcerati), l'affermazione, anche quando si parla di magistratura, di logiche di piccolo cabotaggio e di interesse di parte o, peggio ancora, di vassallaggio. Non possiamo accettare questa deriva, che sancirebbe il definitivo declino della nostra democrazia.

Aldo Travi